

- (5) Il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 si prefiggeva di fornire alla Commissione i dati e le informazioni sugli sviluppi previsti nelle capacità di produzione, trasporto e stoccaggio e sui progetti nei settori dell'energia. Esso mirava a offrire alla Commissione un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione.
- (6) Dall'introduzione degli obblighi di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 e al regolamento (UE) n. 256/2014 sono stati svolti tre esercizi di comunicazione (nel 2011, nel 2013 e nel 2015). Inoltre, la Commissione ha disposto la realizzazione di uno studio esterno a seguito di tre esercizi di comunicazione condotti dagli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 256/2014. Di conseguenza, è trascorso un lasso di tempo sufficiente ed è stata maturata un'esperienza adeguata affinché la Commissione possa effettuare un'analisi critica basata su elementi concreti per valutare se il regolamento (UE) n. 256/2014 abbia avuto gli effetti attesi.
- (7) Nel 2016 la Commissione ha condotto il riesame di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 256/2014, compresa una consultazione dei soggetti interessati che ha riguardato tutti gli obblighi di pianificazione e comunicazione nel settore dell'energia. La Commissione ha concluso che vi erano sovrapposizioni significative tra gli obblighi di comunicazione degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 256/2014 e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nei confronti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (*European network of transmission system operators for electricity* – "ENTSO-E") e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (*European network for transmission system operators for gas* – "ENTSO-G"). È emerso inoltre che la qualità e l'adeguatezza delle informazioni e dei dati ricevuti erano spesso scarse e che tali informazioni e dati erano potuti pervenire alla Commissione attraverso altre fonti, quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (*European network of transmission system operators* – "ENTSO"), i piani decennali di sviluppo della rete (*ten-year network development plans* – "TYNDP"), le relazioni annuali dei gestori del sistema di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità e i piani nazionali di sviluppo. Si è infine osservato che la Commissione ha accesso diretto ai dati di mercato attraverso il sistema di osservazione del mercato energetico (*Energy Market Observation System* – "EMOS").
- (8) Il regolamento (UE) n. 256/2014 non ha pertanto prodotto i risultati attesi in termini di quantità, qualità e adeguatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Commissione.
- (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 256/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 256/2014 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

18CE2210

